

*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- VISTA la legge 6 dicembre 1962 n. 1643;
- VISTA la legge 18 dicembre 1973 n. 880;
- VISTA la legge 2 agosto 1975 n. 393;

VISTA la delibera in data 11 gennaio 1980 con la quale il CIPE, di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, ha approvato un programma pluriennale di centrali termiche a carbone dell'ENEL, che prevede anche la realizzazione di centrali termoelettriche a carbone, nella Regione Sardegna;

VISTA la delibera del 4 dicembre 1981 con la quale il CIPE, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento il 22 ottobre 1981 sul Piano Energetico Nazionale, nell'approvare il predetto Piano ha confermato, nel quadro della diversificazione delle fonti energetiche, in via prioritaria, la realizzazione di centrali termoelettriche a carbone ivi comprese quelle da realizzare nella Regione Sardegna e previste nell'appendice A allegata al Piano Energetico;

VISTO l'ordine del giorno approvato dalla seduta del 13 gennaio 1982 con il quale il Consiglio Comunale di Sassari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge 880/73, ha espresso la propria intesa in ordine all'ubicazione di una centrale termoelettrica dell'ENEL alimentata a carbone ed olio combustibile e composta da 2 sezioni da 320 MW ciascuna, nell'area indicata come Fiume Santo nel territorio di detto Comune;

ENEL CENEROMA
83010742 20 SET 83

VISTO il parere del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in data 15 luglio 1983 con il quale viene espresso parere favorevole ai sensi della legge 18/12/1973 n. 880 in ordine alla costruzione dell'impianto, atteso che l'area interessata all'insediamento della centrale non risulta sottoposta ad uno specifico vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

VISTA la nota n. 5599 del Presidente della Giunta Regionale Sardegna in data 31 maggio 1983, con la quale si esprime parere favorevole per la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica a carbone dell'ENEL composta da 2 sezioni da 320 MW ciascuna da realizzare in località Fiume Santo in Comune di Sassari, ai sensi dello art. 5 della legge 880;

VISTO l'esito dell'istruttoria

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma Via G.B.Martini n. 3, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a carbone ed a olio combustibile della potenza nominale continua di 640 MW su 2 sezioni di tipo monoblocco della potenza nominale continua di 320 MW ciascuna e relative opere accessorie e infrastrutture, secondo il progetto presentato dall'ENEL stesso, da realizzare nel territorio del Comune di Sassari, località Fiume Santo e precisamente nell'area indicata nella planimetria allegata al Decreto Ministeriale del 7 ottobre 1982, citato in premessa, e che si unisce al presente Decreto di cui forma parte integrante.

La prima sezione sarà realizzata entro il 1988 e la seconda entro il 1989.

./.



Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 4° e 5° comma della legge 18 dicembre 1973, n. 880 e del combinato disposto dall'art. 4 (penultimo comma) e dell'art. 20 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il provvedimento definitivo di localizzazione di cui in premessa costituisce variante del piano regolatore generale del Comune di Sassari e sostituisce la concessione edilizia per la costruzione della centrale e delle opere connesse.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è assentita con le conseguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico e che dovranno essere rigorosamente rispettate:

- 1) l'efficienza dei precipitatori elettrostatici, che dovranno essere dell'ultima generazione, dovrà essere superiore al 99% in qualsiasi condizione di funzionamento della centrale e tale comunque da garantire un valore medio delle concentrazioni delle polveri in emissione inferiore al valore di 60 mg/Nmc.
In caso di totale fuori-servizio di un elettrofiltro dovrà essere fermata la sezione ad esso collegata.
- 2) Il carbonile e lo smaltimento delle ceneri, nonché i relativi sistemi di trasporto, dovranno essere realizzati in modo da limitare al massimo il sollevamento di particolato.
La Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico giudica che l'adozione di uno o più dei sistemi al riguardo illustrati nella documentazione presentata dall'ENEL è adeguata.
I relativi sistemi di prevenzione e controllo prescelti dovranno essere sottoposti dall'ENEL all'approvazione degli Enti regionali e/o locali competenti nei tempi più brevi possibili a partire dalla data del rilascio della autorizzazione. Comunque il trasporto del carbone dovrà avvenire mediante nastri trasportatori chiusi, ed altri sistemi equivalenti dal punto di vista della tutela ambientale, concordati con i competenti organi locali.

3) L'esistente rete di rilevamento già installata dall'ENEL appare idonea per la vigilanza del rispetto della qualità dell'aria nella zona, salvo verifica con i competenti organi locali della rispondenza dell'attuale posizionamento delle stazioni in relazione all'introduzione della nuova fonte di emissione.

Due delle attuali stazioni di rilevamento dovranno essere integrate con analizzatori in continuo di ossido nitrico e biossido di azoto separatamente.

La Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico prende nota di quanto esposto dal C.R.I.A.S. e raccomanda, ai fini di una efficiente salvaguardia nei riguardi delle emissioni di rumore, che siano messi in atto gli accorgimenti necessari per il silenziamento dei motori, compressori, ventilatori, etc.

A tal proposito, prima dell'entrata in funzione delle centrali, la Commissione ritiene opportuno che venga effettuata una campagna di misurazione nell'interno della stessa, con particolare riferimento alle zone già sedi o destinate a insediamenti vari, per verificare il rumore di fondo esistente, con identificazione dei livelli per bande di ottava.

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
COMMERCIO ED ARTIGIANATO

[Handwritten signature]

Roma *[Handwritten mark]*

20/07/83

[Handwritten mark]



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880 concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 concernente le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica;

VISTO il proprio decreto 20 luglio 1983, con il quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato a costruire ed esercire una centrale termoelettrica costituita da due sezioni da 320 MW ciascuna, sita nel territorio del Comune di Sassari, località Fiume Santo;

VISTO in particolare l'articolo 1 del decreto sopramenzionato che stabilisce, tra l'altro, i termini per la costruzione della centrale;

VISTA l'istanza in data 7 novembre 1988 con la quale l'ENEL ha chiesto che il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione della centrale, fissato dal citato decreto 20 luglio 1983, sia prorogato al 31 dicembre 1992;

CONSIDERATO che il predetto Ente è nella impossibilità di rispettare il termine assegnatogli con il decreto 20 luglio 1983 a causa delle difficoltà incontrate per l'acquisizione dei terreni necessari alla costruzione della centrale;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

RM

